

Marche

L.R. 27-7-1998 n. 24

Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale.

Pubblicata nel B.U. Marche 4 agosto 1998, n. 66.

Art. 6

Funzioni attribuite alle Comunità montane ⁽¹¹⁾.

1. Sono attribuite alle Comunità montane, oltre alle funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:

a) la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi e tartufi, ad esclusione del calendario di cui all'articolo 4, comma 2, lettera u);

b) il taglio dei boschi in aree soggette al vincolo idrogeologico;

c) l'utilizzazione dei beni agro-silvo-pastorali della Regione;

d) gli usi civici, ad esclusione dell'inventario regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l) ⁽¹²⁾.

2. Le Comunità montane esercitano inoltre le funzioni conferite dai Comuni e dalle Province ⁽¹³⁾.

(11) Vedi, anche, l'art. 10, comma 2, L.R. 23 febbraio 2005, n. 6.

(12) Ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.R. 24 dicembre 2008, n. 37, il conferimento alle comunità montane delle funzioni di cui alla presente lettera decorre dal 1° gennaio 2009.

(13) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 4 dicembre 2004, n. 26. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Funzioni attribuite alle Comunità montane. 1. Oltre alle funzioni previste dall'articolo 2, comma 5, sono attribuite alle Comunità montane le funzioni amministrative in materia di:

a) autorizzazione alla raccolta ed alla produzione di funghi e tartufi;

b) autorizzazione al taglio dei boschi in aree soggette al vincolo idrogeologico.

2. Le Comunità montane esercitano inoltre le funzioni che siano loro delegate dai Comuni e dalle Province, nonché quelle individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2.».